

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura redatta in duplice copia originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- Azienda Sanitaria Locale Alpha, in persona del Direttore Generale dott. Tizio, suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cornelia e Terentio;
- Comune Beta, in persona della dott.ssa Caia, Responsabile del settore 1'Affari Generali, la quale dichiara, ai sensi dell'art. 107, 3 co. Lett. C) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, di intervenire nel presente atto in virtù di Deliberazione di Giunta Comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Nero,

PREMESSO CHE

A. Con atto di citazione del 12.07.2004, la ASL chiedeva al Tribunale di Bari –sez. distaccata- di: “accertare e dichiarare il grave inadempimento del Comune Beta, in persona del sindaco p.t., in ordine al mancato rimborso delle spese afferenti l'espletamento del servizio disabili (rectius trasporto dei disabili ndr) nel suddetto Comune per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, così come previsto dal quadro normativo esposto in narrativa; per l'effetto condannare Beta al pagamento in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 811.069,90, in subordine a titolo di ingiustificato arricchimento, così come determinata al punto 15) della narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo; condannare il Comune convenuto alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio;

B. Il comune, con propria comparsa di costituzione del 17.01.2005 per l'udienza del 18.01.2005, così concludeva: “...a) rimettere alla Corte Costituzionale, ex art. 134 Cost., la questione di legittimità costituzionale della norma regionale specifica, così come innanzi evidenziata e sollevata, previa declaratoria del carattere non manifestamente inammissibile della stessa, attesa la valenza pregiudiziale della definizione della loro legittimità rispetto alla definizione della controversia che impegna; b) accertare e dichiarare che Alpha è l'unico soggetto di diritto giuridicamente, contrattualmente e sotto il profilo finanziario tenuto alla gestione ed all'accollo esclusivo ed integrale del costo del trasporto dei disabili da e per i centri di riabilitazione; c) conseguentemente, sul presupposto dell'accertata e dichiarata assenza di onere giuridico, contrattuale e finanziario per il detto servizio di trasporto in capo all'odierno deducente, rigettare perché infondata la domanda avanzata dall'Asl nei confronti del Comune Beta;

d) dichiarare comunque inesigibile in supposto credito vantato dall'attrice;

e) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.

C. Prodotte da entrambe le parti le memorie ex art. 170, 180, 183 e 184 c.p.c., la causa veniva rinviata per l'espletamento del tentativo di bonario componimento; all'udienza di rinvio il Comune depositava verbale del 06.04.2009 dell'Ufficio del Piano di zona Miami, contenente la proposta avanzata in quella sede dal Comune Beta di una possibile definizione della lite, condizionata alla rivisitazione dei costi imputati per il trasporto disabili e per il quinquennio 1998-2002, da raffrontarsi ai consistenti minori importi richiesti dalla stessa ASL per l'organizzazione del

medesimo servizio per i successivi anni 2003-2007.

D. Richiesto da parte attrice il rinvio per precisazioni delle conclusioni, il G.U. disponeva: "... rinvia per la riserva all'udienza del 15.12.2009, invitando l'attore a chiarire per quella udienza le modalità con cui l'utenza fruiva del servizio di trasporto in oggetto, con indicazione di eventuali domande di ammissione, regolarmente protocollate e trasmesse per conoscenza al Comune convenuto".

E. All'udienza del 04.11.2010 compariva il Sindaco p.t. del Comune convenuto, he rendeva interrogatorio libero.

F. Accertata la mancata definizione transattiva della lite, all'udienza del 04.10.2012 le parti precisavano le rispettive conclusioni.

G. Seguivano le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.

H. Riservata la causa per la decisione e sciolta la riserva ex art. 190 c.p.c., il G.U. disponeva con ordinanza del 21.05.2013, emessa fuori udienza: "...ritenuto che la causa non possa essere decisa, ma che vada rimessa sul ruolo in quanto è risultato dirimente effettuare una CTU, nomina CTU contabile la dott.ssa Apuleia affinché esaminata la documentazione già in atti e quell'altra che le parti verseranno su richiesta del consulente d'ufficio, quantifichi gli esborsi sostenuti dall'ASL per l'organizzazione e l'espletamento del servizio di trasporto disabili effettuato per il Comune Beta negli anni dal 1998 al 2002;

rinvia la causa all'udienza del 04.07.2013 per il giuramento del CTU".

I. La relazione peritale della detta CTU contabile del 22.01.2014 così concludeva: "*...per gli anni dal 1999 al 2001 gli esborsi sostenuti dalla ASL per il servizio di trasporto disabili, per la sola riabilitazione e per i soli residenti nel Comune Beta sono stati ... € 179.433,48*", lì dove, con riferimento al numero di utenti fruitori del servizio relativi agli anni 1998 e 2002, riferiva: "non ho potuto rilevare tali dati per gli anni 1998 e 2002, perché non erano negli atti già prodotti".

J. Gli importi riferiti alla detta CTU erano contestati con osservazioni ad opera dei CC.TT.PP. del comune Beta ed anche a firma del sindaco: con le stesse del 28.03.2014, il detto comune formulava proposta transattiva per l'importo di € 150.000,00.

K. All'udienza del 30.07.2014 la ASL Alpha insisteva per l'ammissione delle prove testimoniali a suo tempo articolate in ordine al numero dei fruitori del servizio. In quella sede il G.U. attiva il percorso conciliativo ex art. 185 cpc, rinviava all'udienza del 14.10.2014, a sua volta successivamente rinviata all'11.12.2014, come richiesto dalle parti e dopo le attività di seguito esposte sub L) ed M).

L. Scambiate tra le parti le rispettive proposte transattive, con cui:

- a) il comune si dichiarava disponibile al pagamento dell'importo di € 150.000,00 onnicomprensivo, ponendo a carico della ASL le spese legali sostenute ed a sostenersi dal Comune per l'importo di € 20.000,00 oltre accessori, a corrispondersi direttamente al legale officiato dall'Ente, con compensazione delle spese per il CTU;
- b) la ASL si dichiarava disponibile ad accettare il pagamento della somma onnicomprensiva, compresa tra l'importo di € 259.410,52 e l'importo di € 200.585,48 "*.. valutando il quantum anche in base all'eventuale tempistica di pagamento eventualmente proposta dal comune Beta...*"

M. Il Comune Beta contro proponeva il pagamento della somma di € 170.000, onnicomprensiva a saldo e stralcio di ogni pretesa, domanda e conclusione come rassegnata da controparte, da rateizzarsi nel corso di n. 3 esercizi finanziari, con compensazione delle spese di lite e CTU.

Le parti, senza che ciò comporti attribuzione di alcuna responsabilità ed al solo fine di evitare l'alea e gli ulteriori costi del presente giudizio, considerate altresì le risultanze della CTU contabile, hanno deciso di definire come di seguito la controversia tramite reciproche concessioni, con l'abbandono della precitata causa ex art. 309 c.p.c. e con la definitiva rinuncia alle rispettive pretese, integralmente compensando le spese di causa.

Tale intesa viene formalizzata con il presente atto, nei termini e modalità che seguono.

SI CONVIENE 1) Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante del presente atto e sono convenzione tra le parti, al pari delle clausole pattizie che seguono. 2) Il Comune Beta, previa deliberazione della Giunta Municipale che recepirà l'odierno atto di transazione stragiudiziale, provvederà al rimborso ed al relativo pagamento in favore della ASL della somma onnicomprensiva di € 170.000,00 con compensazione di ogni altra spesa, esborso ed onorari, che restano a carico delle parti.

3) La ASL Alpha, previa deliberazione del Suo Direttore Generale pt, che recepirà l'odierno atto di transazione stragiudiziale, accetta dal Comune Beta il pagamento per l'importo e nei termini sopra riportati.

4) La somma indicata e concordata sub 1) sarà liquidata dal Comune Beta in favore della ASL Alpha, senza interessi e rivalutazione, con pagamento frazionato in quote uguali per tre esercizi finanziari consecutivi negli anni 2015, 2016, 2017, da corrispondersi entro il primo semestre di ciascun esercizio finanziario.

5) L'odierna transazione è convenuta e sottoscritta dalle parti ad integrale tacitazione di ogni rispettiva ed a completa definizione transattiva del citato giudizio, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia alle domande, ai diritti e alle azioni.

6) Le parti si impegnano ad abbandonare il presente giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e a non comparire all'udienza dell'11.11.2014 ed alla successiva.

7) Si conviene tra le parti la natura novativa del presente atto transattivo. 8) I rappresentanti degli enti, che sottoscrivono il presente atto, giusta quanto convenuto sub 2) e sub 3), danno atto che il presente atto è stato recepito ovvero dovrà essere recepito in appositi provvedimenti deliberativi dei rispettivi organi.

9) Qualsiasi modifica, integrazione o variazione della presente scrittura non avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti.

10) I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8

L.P. 11) Le spese del giudizio, nonché le successive, eventuali, spese ed imposte, conseguenti e dovute per l'odierno atto transattivo, comprese quelle relative al

pagamento degli onorari e competenze per la redazione del presente atto restano compensate tra le parti.